



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 162 del 26/10/2010

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 ottobre 2010, n. 2227

Linee di indirizzo di dimensionamento della rete scolastica e di programmazione dell'offerta formativa 2011-12.

L'Assessore al Diritto allo studio e Formazione Professionale, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Sistema dell'Istruzione e confermata dal Dirigente del Servizio Scuola, Università e Ricerca, riferisce quanto segue:

Premesso:

- che la legge 15 marzo 1997, n. 59 all'art. 21 prevede la riorganizzazione dell'intero sistema scolastico, in funzione dell'autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche;
- che il D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 ha approvato il "regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche" a norma dell'art. 21 della L. n. 59/97 ed in particolare l'art. 3 che determina iter, tempi di applicazione e attuazione del piano regionale di dimensionamento;
- che tra le funzioni delegate alle Regioni dall'art. 138 del Decreto Legislativo 31.3.1998, n° 112, in materia di Istruzione Scolastica vi è la programmazione, sul piano regionale della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento...";
- che l'art. 139 del precitato Decreto ha trasferito alle Province ed ai Comuni, a seguito di linee guida definite dalle Regioni, rispettivamente per l'istruzione secondaria superiore e per gli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti: " a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione; b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche";
- che la Legge Regionale 11.12.2000, n° 24, che ha recepito le funzioni conferite dal D.Lgs. n.112/98, all'art. 25 lett. e), ha fornito ulteriori indicazioni in ordine alle procedure da seguire per l'esercizio della funzione in materia ed al successivo art. 27, per quanto attiene i compiti attribuiti alle province, ha stabilito che le stesse formulino una "proposta" di piano di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche e che forniscano "assistenza tecnica e amministrativa ai Comuni compresi nel proprio territorio";
- che un riordino completo di tutte le istituzioni scolastiche statali è stato effettuato con l'adozione del Piano regionale di dimensionamento, approvato con deliberazione del Commissario ad acta 1.8.2000, n° 181, in attuazione del D.P.R. 18.6.1998, n° 233, avente per oggetto: "Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, ai sensi della L.n. 59/97 e del D.P.R. n. 233/98";

Visti, inoltre:

- la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione” che riconosce alle Regioni una competenza concorrente e esclusiva nelle politiche educative e formative;
- la legge 28 marzo 2003 n 53 di delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale e i successivi decreti di attuazione
- il d.lgs. 15 aprile 2005, n. 76 “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lett. c), della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
- il D.Lgs 17 ottobre 2005, n 226 “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”, che, al capo III prevede i percorsi di istruzione e formazione professionale di cui la Regione, nell'esercizio della competenza esclusiva in materia, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti dallo Stato, deve garantire il funzionamento, anche in relazione all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione dall'anno scolastico 2010 - 2011;
- l'art. 1, commi 622, 624, e 632 della legge 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007) che prevede l'innalzamento a dieci anni dell'obbligo di istruzione e prevede, altresì, al citato comma 632, la riorganizzazione dei Centri Territoriali Permanenti per l'educazione degli adulti, funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, in Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti su base provinciale e articolati in reti territoriali, da svolgersi nell'ambito della competenza regionale di programmazione dell'offerta formativa e dell'organizzazione della rete scolastica;
- la legge 40 del 2 aprile 2007, di conversione del D.L. 31 gennaio 2007, n.7, ed in particolare l'art. 13 che ricomprende nel sistema dell'istruzione secondaria superiore gli istituti tecnici e gli istituti professionali prevedendo inoltre, attraverso l'emanazione di uno o più regolamenti del Ministero della Pubblica Istruzione, la riduzione dei relativi indirizzi di studio ed il loro ammodernamento in termini di contenuti curriculari;
- la legge 244 del 24 dicembre 2007 concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2008);
- l'art. 64 comma 4) del D.L. n.112/2008, convertito in Legge n.133 del 6 agosto 2008;
- il DPCM 25 gennaio 2008 recante “Linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori”;
- l'art. 1 comma 3) del D.P.R. 20 marzo 2009 n.81, avente ad oggetto: “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica ed il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del d.l. 25/06/2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, che rinvia, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1) ai criteri e ai parametri previsti dal D.M. 15 marzo 1997, n.176, dal D.M. 24 luglio 1998 n.331 e dal D.P.R. 18 giugno 1998 n.233;
- la sentenza della Corte Costituzionale n.200 del 2 luglio 2009, che ha sottolineato la competenza esclusiva regionale in materia di programmazione della rete scolastica, che deve però integrarsi con le scelte dello Stato sull'attribuzione dell'organico, in quanto la revisione dei criteri di formazione delle classi e dei criteri e parametri per la determinazione complessiva degli organici rientrano nelle “norme generali sull'istruzione”, di competenza statale;
- i DD.PP.RR. del 15 marzo 2010 nn.87, 88, 89, con i quali è stato effettuato il riordino della scuola secondaria di secondo grado.
- l'accordo Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010 concernente: “Primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'art. 2 del d.lgs 17 ottobre 2005 n. 226” con il quale si definiscono gli aspetti relativi al passaggio al nuovo ordinamento di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 27 del d.lgs. 226/2005;
- il Decreto Interministeriale (MIUR-MLPS) di recepimento dell'Accordo 29 aprile 2010, che prevede

l'avvio della messa a regime dei percorsi di leFP di cui al Capo III del d.lgs. 226/2005,;  
- la D.G.R. n. 1815 del 4.8.2010, con cui la Regione Puglia ha preso atto del predetto Decreto Interministeriale 15 giugno 2010;

Preso atto che la confluenza "tabellare" degli indirizzi di studio prevista dai regolamenti ministeriali è stata effettuata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e i nuovi indirizzi di studio sono operativi dall'anno scolastico 2010-2011;

Accertato che la programmazione dell'offerta formativa ed educativa e dell'organizzazione della rete scolastica relativa ad un anno scolastico deve essere definita non oltre il mese di dicembre dell'anno scolastico precedente, per dare modo agli Enti locali, all'Amministrazione scolastica territoriale ed alle istituzioni scolastiche di provvedere a tutti gli adempimenti necessari a darvi attuazione, con particolare riferimento alle azioni di informazione e di orientamento per gli studenti e le famiglie;

Rilevato che, in coerenza con gli obiettivi strategici di Lisbona, occorre finalizzare le politiche in materia di istruzione e formazione al miglioramento quantitativo e qualitativo del patrimonio di competenze, quale condizione necessaria per conseguire adeguati livelli di benessere e coesione sociale.

Considerato che

La Regione vuole pervenire ad un assetto a regime della rete scolastica improntato ad una razionalizzazione logistica, che tenga conto della collocazione geografica, delle strutture fisiche e della presenza di idonee attrezzature laboratoriali e, altresì, funzionale alla graduale costruzione di un'offerta formativa di qualità secondo obiettivi di integrazione, di riequilibrio settoriale, territoriale e di uguaglianza nell'accesso alle diverse opportunità educative, per il conseguimento di un più elevato successo scolastico e formativo, che sia frutto di forte interazione con il contesto socioeconomico e tenga conto delle peculiari vocazioni e potenzialità del territorio e della domanda espressa dal mondo del lavoro.

Ritenuto

opportuno, alla luce di quanto previsto dalla legislazione vigente sopra riportata, definire criteri omogenei che orientino la programmazione dell'offerta formativa e il dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome, in un percorso chiaro e condiviso di razionalizzazione e qualificazione dell'intero sistema istruzione sul territorio regionale, cui giungere attraverso processi partecipati, con il coinvolgimento di enti locali, organizzazioni sindacali e sistema produttivo;

Sentiti l'Ufficio Scolastico regionale, le Province e le Organizzazioni sindacali;

Si rende necessario emanare gli indirizzi regionali nel testo allegato e parte integrante del presente atto, per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa da parte degli Enti locali competenti relativamente all'anno scolastico 2011-2012.

Copertura finanziaria di cui alla L.R. n° 28/2001 e S.M. E I.:

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

Sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, l'Assessore relatore propone l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della L.R. n. 7/97 art. 4 comma 4, lett. d).

## LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

## DELIBERA

- di approvare le "Linee di indirizzo regionali di dimensionamento della rete scolastica e di programmazione dell'offerta formativa 2011-2012" in allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di notificare il presente atto all'Ufficio Scolastico Regionale, alle Province ed ai Comuni, per gli adempimenti di competenza, a cura del Servizio Scuola, Università e Ricerca;

- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 6 della L.R. 13/94 e di darne la più ampia diffusione anche attraverso il sito istituzionale.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Dott.Romano Donno A.Sasso